



COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 48 DEL 02/11/2020

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE AREE GIOCHI ATTREZZATE DI PROPRIETA' COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 02/03/2020, n.9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il DPGR n.120 emesso in data 26.10.2020 e ai sensi del DPCM 18.10.2020 recante misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid - 19;

Visto il DPCM 24.10.2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerato che le menzionate normative pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Roccavione e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle fonti normative citate, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Valutate le incombenze dettate dalle linee guida a carico del gestore dei parchi giochi che impongono il distanziamento sociale, della disinfezione e sanificazione delle attrezzature richiedendo la presenza continuativa di personale all'ingresso e all'interno delle medesime;

Visto il limitato numero di volontari già impegnati in altre attività e la mancanza di personale comunale da destinare a tale attività;

Vista la precedente ordinanza n. 11 del 12.03.2020;

Richiamati i commi 4 e 5, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

In qualità di autorità di pubblica sicurezza e di igiene pubblica

la chiusura al pubblico, sino a cessazione dell'emergenza, dell'area verde comunale di Via A. Boffa mediante chiusura dei cancelli di accesso e dell'area giochi dei Giardini d'Ara mediante transennamento degli accessi.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle normative vigenti in materia di prevenzione COVID -19.

MANDA

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e l'apposizione della presente ordinanza agli accessi alle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992.

Dalla Casa Comunale

IL SINDACO

Firmato Digitalmente

F.to : AVENA GERMANA